

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2403)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1976

Miglioramenti dei trattamenti di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, facenti parte degli Istituti di previdenza

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge prevede miglioramenti dei trattamenti di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, facenti parte degli Istituti di previdenza.

Il miglioramento delle pensioni è vivamente atteso dalle categorie interessate, per le quali l'ultimo adeguamento è stato disposto con decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 1972, n. 485, limitatamente alle cessazioni dal servizio fino al 30 giugno 1970.

Si ritiene pertanto di dover venire incontro, nell'ambito delle disponibilità delle Casse pensioni, alle aspettative delle predette categorie di pensionati, salvo a formulare poi un più organico disegno di legge non appena saranno definiti alcuni aspetti della problematica pensionistica aventi carattere di generalità per il settore del pubblico impiego.

Con il disegno di legge proposto (articolo unico), gli aumenti vengono concessi per scaglioni, secondo l'ammontare delle pensioni in godimento e l'epoca di cessazione dal servizio (fino al 31 dicembre 1974); viene comunque assicurato un aumento annuo minimo di lire duecentomila. Gli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 1975.

I miglioramenti proposti comportano maggiori oneri, calcolati in valore capitale, di lire 615 miliardi per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, di lire 70 miliardi per la Cassa per le pensioni ai sanitari e di lire 15 miliardi per la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate. Tali oneri trovano integrale copertura nelle disponibilità delle rispettive Casse e in quelle derivanti dal maggior effettivo rendimento dei capitali da esse amministrati a fronte del normale tasso del 4,25 per cento considerato nella compilazione dei bilanci tecnici.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Con decorrenza 1° gennaio 1975, l'importo annuo lordo al 31 dicembre 1974 delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1975, è aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo stesso — considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, delle quote di aggiunta di famiglia per i familiari a carico e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione di privilegio — rispettivamente per le prime lire 3.000.000, per l'eccedenza fino a lire 6.000.000 e per l'ulteriore eccedenza:

40,27 e 13 per cento per le cessazioni anteriori al 1° luglio 1965;

30,20 e 10 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1970;

20,13 e 7 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1970 al 30 giugno 1973;

15,10 e 3 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1973 al 31 dicembre 1974.

In nessun caso l'aumento annuo lordo risultante dall'applicazione del comma precedente si considera inferiore alle lire duecentomila.

Gli importi annui lordi delle pensioni risultanti dall'applicazione dei commi precedenti si arrotondano, per eccesso, a multipli di lire cinquecento.

Gli importi di cui ai commi precedenti sono concessi direttamente dalle Direzioni provinciali del tesoro per le rispettive pensioni in pagamento relative a ruoli emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.